

VERBALE DI ACCORDO

Addì....., in Roma

tra

TIM S.p.A

e

**le Organizzazioni sindacali SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL – UGL Telecomunicazioni,
unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU**

Premesso che

- Le nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nei confronti del personale tecnico operante stabilmente all'esterno, introdotte con l'accordo 27 marzo 2013, avevano la finalità di incrementare la produttività ottimizzando i tempi di spostamento ad inizio e fine turno di lavoro;
- ciò doveva realizzare un nuovo modello organizzativo delle attività "on field";
- tale modello si è concretizzato nell'assegnazione delle attrezzature di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico e nella previsione di una "franchigia" a carico del lavoratore per la copertura dei tempi di spostamento;
- è stato avviato un profondo processo di trasformazione con l'adozione di un nuovo "Modello di Equivalence 2.0", che abbina finalità di carattere industriale al più ampio obiettivo di migliorare il livello di performance, sia per la clientela Wholesale che Retail;
- l'attività dei tecnici on field di Open Access è caratterizzata da una prestazione lavorativa che si svolge prevalentemente all'esterno della sede di lavoro;
- occorre incrementare i livelli di produttività del personale tecnico, attraverso la rivisitazione delle attuali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Le parti condividono la necessità di rivedere il modello di organizzazione delle attività on field, e a tal fine, concordano che:

- la prestazione lavorativa del personale tecnico ha inizio presso la sede sociale individuata dall'azienda, ove il tecnico prende in carico l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo). Il primo turno di lavoro ha inizio alle 8,15 ferma restando l'uscita minima alle 16,38;

- la fine dell'orario di lavoro giornaliero avviene, analogamente, presso tale sede con la riconsegna dell'attrezzatura e il ricovero dell'automezzo di servizio.

In alternativa al regime sopra descritto, ai lavoratori che ne facciano richiesta è concesso, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative, di aderire a una modalità che consenta di utilizzare l'auto aziendale per gli spostamenti "casa-lavoro-casa" alle seguenti condizioni:

- l'autoveicolo deve essere ricoverato, al di fuori dell'orario di lavoro, all'interno di un locale adeguato individuato dal lavoratore presso la propria abituale dimora, sempreché sussistano idonee garanzie di sicurezza. In alternativa l'autoveicolo può essere ricoverato all'interno di sedi aziendali prossime alla abituale dimora del lavoratore stesso;
- il tecnico inizia l'attività lavorativa presso il luogo del primo intervento all' inizio del proprio turno di lavoro (il primo turno di lavoro ha inizio alle 8:30), analogamente la fine dell'orario di lavoro giornaliero avviene presso il luogo dell'ultimo intervento. Pertanto i tempi di spostamento da e verso il luogo di ricovero dell'automezzo, a inizio e fine della attività lavorativa, non costituiscono prestazione di lavoro e di conseguenza non sono retribuiti o indennizzati;
- l'Azienda e il lavoratore, a conferma delle caratteristiche di volontarietà dell'iniziativa, hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione.

Per le materie normate dal presente accordo, le Parti confermano il superamento di tutti gli accordi aziendali vigenti alla data di sottoscrizione della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la TIM S.p.A.

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. la UGL Telecomunicazioni

p. il Coordinamento Nazionale delle RSU